

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1715)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1982
(V. Stampato n. 3006)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1982*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

Art. 3.

La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attività commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 settembre 1981, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981, n. 163;

Ritenuto che detto termine è stato prorogato alla data del 30 settembre 1982, con decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541;

Ritenuto che il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, non è stato convertito in legge;

Ritenuta pertanto la straordinaria e urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, con-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

*(Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario
nel Mezzogiorno)*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonché le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981.

ARTICOLO 2.

(*Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno*)

Gli organi di amministrazione delle società FIME, FIME TRADING, FIME LEASING, INSUD e FINAM debbono sottoporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano organico di smobilizzo delle partecipazioni che risultino incompatibili con le direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 2, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il piano dovrà essere corredato da una relazione concernente il controllo della contabilità di dette società e della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili, redatta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo incaricata dagli organi di amministrazione delle società finanziarie stesse.

Il piano, corredato della relazione di cui al precedente comma, è sottoposto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla approvazione del CIPE.

ARTICOLO 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

A valere su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinerà 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalità di cui all'articolo 44, primo comma, lettera c) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché un miliardo di lire quale contributo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

ARTICOLO 2.

(*Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno*)

Soppresso.

ARTICOLO 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

finanziario annuale alla Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'articolo 170 del predetto testo unico.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Validità degli atti e dei provvedimenti)

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 4.

(*Validità degli atti e dei provvedimenti*)

Soppresso.